

L'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Che cos'è

Il **Garante per la protezione dei dati personali** è un'autorità amministrativa indipendente preposta alla vigilanza sul rispetto della normativa sulla *privacy*, le cui caratteristiche principali sono indipendenza, imparzialità e neutralità di azione e di giudizio.

I compiti del Garante sono dettagliatamente disciplinati dall'art. 154 del **Codice in materia di protezione dei dati personali**, e consistono, in sintesi, nel vigilare sul rispetto della normativa sulla *privacy*, esaminare e provvedere in merito ai ricorsi presentati dagli interessati, emanare pareri e direttive, prestare consulenza in materia a Parlamento e Governo, adottare i provvedimenti e applicare le sanzioni previste dalla normativa di riferimento, oltre che promuovere e divulgare la disciplina in materia di *privacy*. Il Garante, inoltre, predispose annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del Codice, che trasmettere a Parlamento e Governo.

Come funziona

Il **Codice della *privacy*** si articola su quattro livelli di tutela (civile risarcitoria, inibitoria, amministrativa e penale), e prevede che l'interessato, a tutela dei propri diritti, possa rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o, in alternativa, al giudice ordinario. La richiesta di risarcimento del danno, tuttavia, può essere avanzata esclusivamente dall'interessato nei confronti dell'Autorità giudiziaria (e non del Garante).

Per quanto riguarda i mezzi di tutela esperibili dinanzi al Garante, l'interessato vi si può rivolgere presentando un *reclamo circostanziato*, al fine di rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali, ovvero mediante *segnalazione*, se non è possibile presentare il reclamo circostanziato, nel caso in cui desideri sollecitare un controllo, o, infine, tramite *ricorso*, che consiste in un'istanza finalizzata all'instaurazione di una vera e propria controversia, sulla quale il Garante stesso è chiamato a pronunciarsi.

Se l'*Authority* ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare del trattamento dei dati, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato (ad es., ordina di tenere o cessare un determinato comportamento), e assegnando un termine per la loro adozione.

Nel caso in cui il Garante non si pronunci, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, il ricorso si intende rigettato.



ADICONSUM

Associazione Difesa
Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

Contro il provvedimento espresso o il rigetto tacito del Garante, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione dinanzi al Tribunale con ricorso; l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il provvedimento del Garante non può disporre in merito ai danni cagionati al soggetto interessato, ma solo su richiesta del ricorrente, stabilire in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, che potranno essere posti a carico della controparte o compensati, anche solo parzialmente, qualora ricorrano giusti motivi.

Cosa fare

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di [Adiconsum](#), (alla voce "[Dove siamo](#)"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.